



SENT. 280/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO

Presidente

Dott. Domenico GUZZI

Consigliere

Dott.ssa Ida CONTINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott.ssa Luisa DE PETRIS

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità, iscritti al **n. 60978** del registro di
segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n.
37/2023, depositata il 22/5/2023

proposti da:**1) ROTONDI Luca**, nato ad Umbertide (PG), il 13/8/1967, c.f.

RTNLCU67M13D786S, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara

Lazzari, presso il cui studio in Roma, via Crescenzo, n. 97, è

elettivamente domiciliato, con richiesta di ricevere comunicazioni e

notificazioni al n. fax 075 5737831 o all'indirizzo pec

chiara.lazzari@avvocati-perugiapec.it;

	[APPELLANTE PRINCIPALE]	
	2) SASSAROLI Giuseppe , nato a Cupra Montana (AN) il 27/3/1950,	
	c.f. SSSGPP50C27D211I, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario	
	Rampini, Prof. Luisa Torchia e Gabriele Sabato ed elettivamente	
	domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale Bruno Buozzi,	
	n. 47, con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al	
	procedimento di appello ai seguenti indirizzi pec:	
	mario.rampini@avvocatiperugiapec.it	e
	luisatorchia@ordineavvocatiroma.org	
	[APPELLANTE INCIDENTALE]	
	3) DAMIANO Roberto , nato a Foligno (PG) il 21/1/1977, c.f.	
	DMNRRT77A21D653K, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro	
	Longo, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale	
	alessandro.longo1@avvocatiperugiapec.it ;	
	[APPELLANTE INCIDENTALE]	
	4) GEST s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,	
	Domenico Antognelli, con sede in Perugia loc. Ponte Rio, via della	
	Molinella, n. 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Longo	
	e Marco Paone ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali	
	dei suddetti procuratori alessandro.longo1@avvocatiperugiapec.it e	
	avvocatomarcopaone@pec.it ;	
	[APPELLANTE INCIDENTALE]	
	5) GESENU s.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore,	
	Presidente Wladimiro De Nunzio e Consigliere delegato Luciano	
	Piacenti, con sede in Perugia, loc. Ponte Rio, via della Molinella, n. 7,	
	2	

	rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Dario Buzzelli e Francesco M.	
	Falcinelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in	
	Roma, via Fulcieri P. de' Calboli, n. 5, pec:	
	dariobuzzelli@ordineavvocatiroma.org	e
	francescomaria.falcinelli@avvocatiperugiapec.it);	
	[APPELLANTE INCIDENTALE]	
	6) TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, Alessia Dorillo, con sede in Magione	
	(PG), Loc. Case Sparse, n. 107, rappresentata e difesa dall'Avv.	
	Roberto Baldoni, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone, n.	
	44, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons (pec:	
	giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org), il quale dichiara di voler	
	ricevere le comunicazioni relative al giudizio al seguente indirizzo pec:	
	roberto.baldoni@pec.it ;	
	[APPELLANTE INCIDENTALE]	
	7) CECILI Giuliano , nato a Gubbio (PG) il 16/2/1950, c.f.	
	CCLGLN50B16E250O, rappresentato e difeso Avv. Ubaldo Minelli,	
	elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71, presso	
	lo studio dell'Avv. Maurizio Bellucci (pec:	
	mauriziobellucci.spb@pec.it), il quale dichiara di voler ricevere le	
	comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo pec	
	ubaldo.minelli@avvocatiperugiapec.it ;	
	[APPELLANTE INCIDENTALE]	
	8) SISANI Luciano , nato a Magione (PG) il 9/7/1951, c.f.	
	SSNLCN51L09E805Y, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Gabriele	
	3	

	Corbucci, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicolò Odero, n. 19	
	presso lo studio dell’Avv. Salvatore Pasquale (pec: salvatorepasquale@ordineavvocatiroma.org), il quale dichiara di voler	
	ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec	
	giovannigabriele.corbucci@avvocatiperugiapec.it ;	
	[APPELLANTE INCIDENTALE]	
	<u>nei confronti di</u>	
	– PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale regionale per l’Umbria, in persona del Procuratore	
	regionale;	
	– PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale	
	VISTI gli atti di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell’udienza del 20 giugno 2024, svolta con l’assistenza del segretario	
	Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l’Avv.	
	Chiara Lazzari, in rappresentanza dell’appellante principale ROTONDI Luca,	
	gli Avv.ti Mario Rampini, Prof.ssa Luisa Torchia e Gabriele Sabato, in	
	rappresentanza dell’appellante incidentale SASSAROLI Giuseppe, l’Avv.	
	Alessandro Longo, in rappresentanza dell’appellante incidentale DAMIANO	
	Roberto e dell’appellante incidentale GEST s.r.l., gli Avv.ti Prof. Dario	
	Buzzelli e Francesco M. Falcinelli, in rappresentanza dell’appellante	
	incidentale GESENU s.p.a., l’Avv. Roberto Baldoni, in rappresentanza	
	dell’appellante incidentale TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.,	
	nonché, in sostituzione dell’Avv. Ubaldo Minelli, in rappresentanza	
	4	

	dell'appellante incidentale CECILI Giuliano, l'Avv. G. Gabriele Corbucci, in	
	rappresentanza dell'appellante incidentale SISANI Luciano, e il Pubblico	
	Ministero, VPG Giulio Stolfi.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 37/2023, pubblicata in data 22/5/2023 e notificata in pari	
	data, la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria definiva, nel merito, il	
	giudizio promosso per il risarcimento di un ingente danno erariale	
	(complessivamente quantificato in € 25.303.530,53) patito da 24 Comuni,	
	componenti l'Ambito Territoriale Integrato 2 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona,	
	Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano,	
	Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello	
	di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San	
	Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica) in conseguenza	
	del pagamento di taluni servizi (trattamento, smaltimento e recupero)	
	uniformemente previsti nei contratti di affidamento del servizio di gestione	
	integrata dei rifiuti urbani, ma non effettuati o effettuati irregolarmente	
	rispetto alle prescrizioni contrattuali, riferibili al segmento temporale gennaio	
	2010 – ottobre 2015.	
	L'azione di responsabilità amministrativa era stata promossa dalla Procura	
	regionale, prendendo spunto dagli esiti della complessa attività investigativa	
	svolta dall'allora Corpo Forestale dello Stato (CFS) e dalla Guardia di	
	Finanza, che aveva anche innescato un parallelo processo penale, nei confronti	
	sia di società coinvolte nell'espletamento del servizio di raccolta e	
	smaltimento dei rifiuti urbani, sia di persone fisiche, esponenti aziendali o	
	dipendenti delle medesime società.	
	5	

	Più in dettaglio, erano stati convenuti in giudizio:	
	- la GEST s.r.l., società di scopo costituita (in data 11/11/2009) tra le	
	imprese (GESENU s.p.a., la T.S.A. - Trasimeno Servizi Ambientali	
	s.p.a., S.I.A. - Società Igiene Ambientale s.p.a. ed Eco Cave s.r.l.) che	
	avevano partecipato al raggruppamento temporaneo che si era	
	aggiudicato la gara (determinazione del Dirigente del Settore Servizi	
	Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia n. 45 del 10/11/2009);	
	- la GESENU s.p.a., società operativa (partecipata al 45% dal Comune	
	di Perugia e per la rimanente quota del 55% da due soggetti privati,	
	uno con la partecipazione del 45% e l'altro con il rimanente 10%) che,	
	nell'ambito del servizio integrato dei rifiuti appaltato dall'ATI 2	
	dell'Umbria, effettuava il trattamento preliminare e di recupero	
	dell'intero rifiuto urbano indifferenziato raccolto in tutti i Comuni	
	consorziati attraverso la gestione diretta dell'impianto di selezione di	
	Ponte Rio, ma anche il recupero della FORSU (Frazione Organica da	
	Rifiuti Solidi Urbani) e della FOU (Frazione Organica Umida),	
	attraverso la gestione diretta dell'impianto di compostaggio di	
	Pietramelina;	
	- la T.S.A. s.p.a., società operativa (il cui capitale era così distribuito: il	
	37,92% era detenuto da GESENU s.p.a., il 48,08% era di pertinenza di	
	altri soggetti privati e la rimanente frazione del 14% faceva capo a vari	
	enti territoriali), che gestiva la discarica di Borgogiglione, sita nel	
	Comune di Magione (PG), nell'ambito della quale insisteva un	
	bioreattore destinato al trattamento di rifiuti ad elevato contenuto	
	organico prima del conferimento in discarica;	
	6	

	- SASSAROLI Giuseppe,	
	o direttore generale della GESENU s.p.a. dal 15/1/1986 al	
	15/1/2015, allorquando, in sede di ristrutturazione aziendale,	
	veniva nominato direttore operativo, mantenendo anche	
	<i>l'interim</i> della Business Unit "Impiantistica" dalla quale	
	dipendevano i poli impiantistici di Pietramelina e Ponte Rio,	
	nonché dal 21/7/2009 procuratore speciale della società, fra	
	l'altro, per la materia della tutela ambientale e della	
	prevenzione incendi, con funzioni di responsabile, al fine di	
	operare con ampi poteri nell'esecuzione di tutti gli	
	adempimenti di legge, disponendo anche della rappresentanza	
	della società innanzi agli enti e organi pubblici preposti	
	all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza	
	e poteri decisionali e di spesa per l'esercizio delle funzioni	
	oggetto della procura;	
	o amministratore delegato di T.S.A. s.p.a. dal 1995 al giugno	
	2014, nonché direttore tecnico della medesima società dal 14	
	settembre 1994 al 22 ottobre 2014;	
	o amministratore delegato della GEST s.r.l. dal 11/11/2009 e	
	fino al gennaio 2014, epoca dopo la quale aveva comunque	
	continuato a esercitare una influenza significativa sulla società	
	in qualità di esponente di vertice della GESENU s.p.a.;	
	- SISANI Luciano, dipendente della T.S.A. s.p.a. con incarichi di	
	direttore operativo e responsabile tecnico;	
	- CECILI Giuliano, dipendente di GESENU s.p.a. con funzione di	
	7	

	responsabile della gestione degli impianti di Pietramelina e Ponte Rio	
	fino al 31/10/2013;	
	- DAMIANO Roberto, dipendente GESENU s.p.a., coordinatore degli	
	impianti di Pietramelina e di Ponte Rio dal 8/5/2014 al 1/10/2015;	
	- ROTONDI Luca, dipendente della T.S.A. s.p.a., responsabile della	
	gestione operativa e organizzativa dell'impianto di Borgogiglione.	
	Il danno ipotizzato dall'Organo requirente, connesso al pagamento, in	
	relazione agli esercizi dal 2010 al 2015, da parte dei Comuni, delle fatture per	
	servizi di gestione e di trattamento dei rifiuti non o male espletati dalla GEST	
	s.r.l. e dalle società GESENU s.p.a. e T.S.A. s.p.a., preposte alla gestione degli	
	impianti di smaltimento di Ponte Rio, Pietramelina e Borgogiglione, era così	
	modulato:	
	- € 2.510.973,28 per l'omesso trattamento di biostabilizzazione, dal	
	1/1/2010 al 31/12/2012, della Frazione Organica da Rifiuti Solidi	
	Urbani (F.O.R.S.U.) presso l'impianto di Ponte Rio e Pietramelina,	
	gestito da GESENU s.p.a.;	
	- € 4.355.846,89 per l'omesso trattamento di biostabilizzazione della	
	F.O.R.S.U., dal 1/1/2013 al 31/10/2015, presso l'impianto di	
	Borgogiglione, gestito da T.S.A. s.p.a.;	
	- € 18.436.710,36 per l'omesso trattamento di compostaggio, dal	
	1/1/2011 al 31/10/2015 della Frazione Organica Umida (F.O.U.),	
	presso l'impianto di Pietramelina, gestito da GESENU s.p.a.;	
	Poiché le risultanze degli approfondimenti istruttori consentivano di	
	riconnettere solo una parte dei pagamenti che si assumevano indebiti (per €	
	20.947.682,92) ai singoli Comuni danneggiati (non recando le fatture riferibili	

	al residuo importo - € 4.355.846,89 - emesse da T.S.A. s.p.a., la specificazione	
	dell'ente locale che aveva conferito i rifiuti), la Procura regionale si rimetteva	
	alle valutazioni del giudice per la determinazione delle quote di risarcimento.	
	La responsabilità per l'ingente danno era ascritta ai convenuti a titolo di dolo,	
	con conseguente vincolo di solidarietà per l'intera obbligazione risarcitoria	
	ipotizzata.	
	Il primo giudice accoglieva la domanda attorea all'esito del complesso	
	percorso giudiziario, di seguito sintetizzato:	
	- con sentenza n. 80/2018, depositata il 26 ottobre 2018, la Sezione	
	territoriale aveva definito il giudizio con sentenza declinatoria	
	della giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice	
	ordinario;	
	- con sentenza n. 28/2020, depositata il 3 febbraio 2020, la Sezione	
	Prima Centrale di Appello, pronunciandosi sul gravame proposto	
	dalla Procura regionale, aveva annullato la sentenza con rinvio al	
	primo grado, previa declaratoria della giurisdizione della Corte dei	
	conti. La riforma della pronuncia impugnata era basata sulla	
	constatazione dell'esistenza del rapporto di servizio (a nulla	
	rilevando la natura contrattuale del medesimo) e del prospettato	
	danno erariale (senza che rilevasse la natura pubblica o privata del	
	soggetto danneggiante), verificatosi nell'espletamento di una	
	attività di pubblico interesse, quale quella di gestione dei rifiuti, ex	
	art. 177, comma 2, d. lgs. n. 152/2006;	
	- per effetto della rimessione al primo giudice ex art. 199 c.g.c., con	
	atto di citazione depositato il 23 marzo 2020, il processo era stato	
	9	

	riassunto dalla Procura regionale dinanzi alla Sezione umbra, in	
	diversa composizione, confermando le conclusioni dell'originario	
	atto introduttivo del giudizio;	
	- con ordinanza n. 10/2020 del 16/11/2020, detta Sezione territoriale	
	aveva sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di	
	cassazione, adita, nelle more, da due dei soggetti coinvolti nel	
	giudizio di responsabilità amministrativa, impugnando la sentenza	
	d'appello n. 28/2020, per motivi inerenti alla giurisdizione;	
	- con ordinanza 4/2021 del 30/3/2021, le SS.RR. di questa Corte,	
	adite dalla Procura regionale con ricorso per regolamento di	
	competenza, avevano annullato l'ordinanza di sospensione per	
	constatato difetto delle condizioni per far luogo alla sospensione;	
	- con ordinanza n. 29906/2022 del 12/12/2022, le SS.UU. della	
	Corte di cassazione confermavano la spettanza della giurisdizione	
	alla Corte dei conti, con riguardo sia alle società incaricate del	
	servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, sia alle persone	
	fisiche legate da un rapporto organico con le medesime società	
	coinvolte nella illegittima percezione delle somme corrisposte dai	
	Comuni committenti per trattamenti di rifiuti contrattualmente	
	previsti e non o male effettuati.	
	Alla conclusione di tale articolato percorso processuale, la Corte territoriale:	
	- rigettava la richiesta di sospensione del giudizio formulata in	
	considerazione della pendenza dell'impugnazione innanzi alla	
	Corte di cassazione della sentenza della Sez. I App. 28/2020 per	
	motivi inerenti alla giurisdizione, evidenziando che la Corte di	

	cassazione si era, nelle more, pronunciata (SS.UU. ord.	
	29906/2022) dichiarando la sussistenza della giurisdizione del	
	giudice contabile;	
	- rigettava la richiesta di sospensione del giudizio per la	
	contemporanea celebrazione di quello penale sui medesimi fatti,	
	valorizzando l'autonomia dei processi in corso di svolgimento nei	
	due plessi giudiziari;	
	- rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione (anche in	
	riassunzione) per indeterminatezza, che i resistenti assumevano	
	derivata dal rinvio alle annotazioni della GdF e del CFS,	
	affermando che la tecnica redazionale utilizzata non aveva	
	compromesso il contraddittorio;	
	- negava l'eccezione di difformità tra invito a dedurre e citazione,	
	sostenendo che tra i due atti non vi erano differenze di contenuto	
	tali da mutare l'originaria contestazione ma solo « <i>ricalibramenti</i> »	
	conseguenti alle deduzioni;	
	- rigettava l'eccezione di prescrizione sulla base della	
	considerazione che l'invito a dedurre presentava i connotati	
	dell'atto di costituzione in mora, idoneo a interrompere il corso del	
	termine quinquennale; ritenendo poi configurabile la condizione di	
	occultamento doloso del danno, reputava che quel termine fosse	
	iniziato a decorrere con la trasmissione degli esiti dell'attività	
	investigativa svolta in sede penale (avvenuta, su autorizzazione	
	della Procura della Repubblica, il 9/5/2017). In ogni caso,	
	esprimeva l'avviso secondo cui, anche a voler considerare, quale	

	momento di esordio del decorso del termine, i pagamenti effettuati	
	dai Comuni, gli stessi, «verosimilmente», erano avvenuti «negli	
	anni successivi alla liquidazione indebita» e, dunque, anche in tale	
	prospettiva, l'esercizio dell'azione era stato tempestivo;	
	- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per	
	carenza del rapporto di servizio, formulata dalle società GESENU	
	e T.S.A., sostenendo l'estraneità al rapporto concessorio e ai	
	contratti di servizio. A tale conclusione, perveniva evidenziando	
	come il rapporto di servizio potesse nascere anche di fatto, dalla	
	materiale insinuazione del soggetto, persona fisica o giuridica,	
	nell'espletamento del servizio pubblico, come peraltro	
	riconosciuto dalla Corte di cassazione in una vicenda pressoché	
	sovrapponibile (SS.UU. ord. 21871/2019). Inoltre, per le persone	
	fisiche attinte dall'azione di responsabilità vi erano ampi riscontri	
	del fatto che, a diverso titolo e con diverse modalità, si erano	
	fattivamente adoperate per realizzare una inappropriata gestione	
	del servizio di smaltimento dei rifiuti.	
	Nel merito, riteneva sussistenti le condotte contestate.	
	In particolare, reputava che	
	a) la percentuale minima di F.O.R.S.U., indicata in sede di gara come da	
	recuperare nel 40%, non era meramente indicativa, in quanto non	
	preventivabile a priori, ma era vincolante in base alle previsioni	
	contrattuali, costituendo parte integrante dell'offerta (cfr. art. 8	
	dell'allegato tecnico al contratto, recante le specifiche tecniche del	
	servizio);	

	b) il conferimento diretto in discarica dei rifiuti indifferenziati era espressamente vietato, tranne che in ipotesi eccezionali, che, comunque, non ricorrevano;	
	c) interventi tesi a superare le inefficienze, asseritamente individuati già in fase di gara nel 2009 come interventi di miglioramento necessari nel medio periodo, non erano mai stati eseguiti;	
	d) non corrispondeva al vero che eventuali inefficienze dell'impianto o irregolarità nella fase di compostaggio ricadessero in termini di costi esclusivamente sul relativo gestore, diminuendo o elidendo la sussistenza del danno erariale, in quanto, considerato che le discariche erano gestite dalla stessa GESENU o da T.S.A., socie di GEST, i costi di smaltimento in discarica venivano rifatturati a quest'ultima, che a sua volta li fatturava ai Comuni;	
	e) le obiezioni dei convenuti, secondo cui le inefficienze dell'impianto di Borgogiglione gestito da T.S.A. non avrebbero dovuto assumere rilevanza in quanto non oggetto dell'offerta di gara e del contratto, erano infondate poiché tale discarica era subentrata nel 2013, allorché aveva cessato di funzionare quella di Pietramelina, originariamente contemplata;	
	f) non era condivisibile la prospettazione secondo cui, comunque, i Comuni avevano raggiunto lo scopo di togliere dalla circolazione i rifiuti, considerato che il corrispettivo pattuito era per uno smaltimento coerente con i vincoli che la normativa di settore imponeva.	
	In tale contesto, esaminati analiticamente i profili delle attività contestate in relazione ai tre siti operativi (Ponte Rio, Pietramelina e Borgogiglione),	

	perveniva alla conclusione che, per una porzione estremamente significativa	
	di rifiuti raccolti, i previsti trattamenti di biostabilizzazione e compostaggio	
	non erano stati eseguiti o erano stati eseguiti in modo inappropriato, benché	
	interamente pagati, con la conseguenza che erano stati conferiti in discarica	
	maggiori volumi di materiali, non correttamente codificati, non biostabilizzati,	
	produttivi sia di una eccessiva frazione di dannoso percolato che di grandi	
	quantità di biogas.	
	Tali condotte, tutte valutate ascrivibili a titolo di dolo, riconoscendo sussistenti	
	i riscontri della consapevolezza e volontarietà dell'illecito trattamento dei	
	rifiuti, erano considerate produttive dell'ingente danno contestato di €	
	25.303.530,53 secondo la modulazione prospettata dalla Procura agente.	
	Motivatamente escludeva sia che il danno erariale potesse identificarsi con il	
	profitto dei reati oggetto di confisca (rilevando non l'ingiusto guadagno	
	conseguito dal reo commettendo i reati, ma il depauperamento ingiustamente	
	patito dagli enti), sia che l'importo confiscato potesse portarsi a scomputo del	
	danno erariale (considerato che l'esecuzione della confisca, oltre ad essere	
	indimostrata, sarebbe comunque avvenuta a beneficio dello Stato e non dei	
	Comuni danneggiati).	
	Conseguentemente, condannava i convenuti a risarcire l'accertato danno alla	
	A.T.I. 2 - in quanto forma di cooperazione intercomunale (art. 18 legge reg.	
	Umbria 9 luglio 2007, n. 23) con personalità giuridica per la gestione di servizi	
	e funzioni in determinate materie, tra cui quella dei rifiuti - in solido tra loro,	
	fino alla concorrenza degli importi indicati per ciascuno dei convenuti stessi:	
	– GEST s.r.l. per la somma di € 25.303.530,53,	
	– GESENU s.p.a. per la somma di € 20.947.683,64,	
	14	

	– T.S.A. s.p.a. per la somma di € 4.355.846,89,	
	– SASSAROLI Giuseppe per la somma di 25.303.530,53,	
	– CECILI Giuliano per la somma di 10.473.841,82,	
	– SISANI Luciano per la somma di € 4.355.846,89,	
	– DAMIANO Roberto per la somma di 4.609.177,59,	
	– ROTONDI Luca per la somma di € 1.088.961,72;	
	importi da maggiorare della rivalutazione monetaria sino alla pubblicazione	
	della sentenza e degli interessi sulla somma rivalutata fino all’effettivo saldo.	
	Avverso tale decisione, con distinti atti, proponevano appello tutti i	
	condannati.	
	Operando una sintesi estrema e unificando, ove possibile, trasversalmente le	
	doglianze formulate dai diversi appellanti, i profili contestati erano i seguenti:	
	- mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio, in	
	attesa della definizione del parallelo giudizio penale in corso di	
	svolgimento per i medesimi fatti;	
	- nullità della sentenza per non contestualità rispetto alla udienza di	
	discussione (solo appellante incidentale GENESU s.p.a.);	
	- nullità ex art. 86, comma 6, c.g.c., tanto dell’atto di citazione, con	
	cui era stata avviata l’azione di responsabilità, tanto dell’atto di	
	riassunzione, nella parte in cui replicava il precedente atto, sia per	
	mancata esplicitazione delle rispettive condotte generatrici	
	dell’asserito danno, sia per l’incongrua tecnica di redazione	
	consistita nel rinvio al rapporto della GdF del 8/5/2017 e	
	all’informativa del CFR del 29/5/2016;	
	- nullità dell’atto di riassunzione per difformità rispetto all’atto di	
	15	

	citazione originario (appellante incidentale DAMIANO);	
	- nullità della citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre	
	(appellante incidentale T.S.A. s.p.a.);	
	- nullità della sentenza per aver individuato, quale beneficiario del	
	risarcimento, un soggetto (ATI 2) totalmente diverso da quello	
	indicato dalla Procura attrice e, comunque, soppresso dalla l.r.	
	11/2013, a decorrere dal 1/4/2017 (appellante incidentali GESENU	
	s.p.a.);	
	- difetto di legittimazione passiva per insussistenza del rapporto di	
	servizio (tutti tranne l'appellante incidentale GEST s.r.l.);	
	- mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, reputando,	
	per un verso, insussistente l'occultamento doloso e, per altro verso,	
	carente la prova che i pagamenti da parte dei Comuni erano stati	
	eseguiti nel quinquennio precedente la notifica dell'invito a	
	dedurre (datato 25/5/2017 e notificato nel periodo fine maggio -	
	giugno 2017);	
	- contestazione della sussistenza di condotte censurabili nel	
	trattamento dei rifiuti, anche sotto il profilo della carenza di	
	adeguati riscontri probatori, tenuto conto dei riflessi rivenienti	
	dagli esiti del processo penale (questione della applicabilità della	
	riforma Cartabia);	
	- contestazione dell'elemento soggettivo del dolo (e, residualmente,	
	anche della colpa grave, sollevata dagli appellanti incidentali	
	SASSAROLI e GEST s.r.l.);	
	- contestazione dell'esistenza e della consistenza del danno;	

	- mancata valorizzazione dei vantaggi conseguiti dai Comuni, che	
	hanno usufruito del servizio di smaltimento dei rifiuti raccolti	
	(appellanti incidentali SASSAROLI e TSA s.p.a. DAMIANO).	
	In via istruttoria:	
	- gli appellanti ROTONDI, GENESU s.p.a. e TSA s.p.a. chiedevano	
	l'ammissione della prova testimoniale;	
	- gli appellanti SASSAROLI, DAMIANO e GEST s.r.l. chiedevano	
	che fosse disposta una CTU.	
	Oltre alle richieste di accoglimento degli appelli, per motivi di rito o di merito,	
	e di conseguenziale rigetto della domanda originariamente spiegata dalla	
	Procura regionale, in subordine, taluni (ROTONDI, SASSAROLI,	
	DAMIANO, CECILI) invocavano l'esercizio del potere riduttivo, altri (GEST	
	s.r.l.) la riduzione della pretesa risarcitoria, in considerazione del fatto colposo	
	del danneggiato.	
	In data 24/4/2024, la Procura generale depositava conclusioni scritte con le	
	quali, all'esito della analitica confutazione dei numerosi motivi di gravame,	
	chiedeva il rigetto degli appelli e la conseguenziale conferma della sentenza	
	di primo grado, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.	
	Tutti gli appellanti, a eccezione dell'appellante incidentale CECILI,	
	depositavano memorie, con le quali replicavano alle deduzioni della Procura	
	generale e ribadivano le ragioni delle rispettive impugnazioni, insistendo per	
	l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.	
	In particolare, in rito, gli appellanti incidentali TSA s.p.a. e SISANI	
	eccepivano l'inammissibilità delle conclusioni della Procura generale siccome	
	tardivamente depositate oltre la soglia di 20 giorni precedenti l'udienza di	
	17	

	trattazione, ex artt. 191 e 90 c.g.c.	
	Nel merito, tutti argomentavano diffusamente sulla rilevanza, nel giudizio di	
	responsabilità amministrativa, della confisca ex art. 19 del d.lgs 231/2001,	
	disposta con la sentenza 246/2021 del 15/4/2021, resa dal GIP del Tribunale	
	di Perugia, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per l’importo di € 336.208,90 nei	
	confronti di GENESU s.p.a. e di € 200.000,00 nei confronti di TSA s.p.a.;	
	importi, in tale provvedimento, indicati come attribuibili ai Comuni	
	danneggiati e, poi, con provvedimento del giudice dell’esecuzione del	
	14/10/2021, ripartiti tra i 24 enti dell’ATI2.	
	All’udienza del 20/6/2024, le difese degli appellanti e il rappresentante della	
	Procura generale enunciavano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi,	
	come compendati nel processo verbale redatto dal segretario d’udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la	
	riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente	
	contro la medesima sentenza.	
	2. Sempre in via pregiudiziale, sembra utile chiarire che, all’esito del	
	complesso <i>iter</i> processuale che ha condotto alla sentenza oggetto di plurimi	
	gravami, risulta definitivamente accertato che la Corte dei conti è provvista di	
	giurisdizione in ordine alle prospettate responsabilità amministrative.	
	E infatti, la Sezione I d’Appello, con la sentenza n. 28 del 3/2/2020, nel	
	pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla Procura regionale avverso la	
	sentenza con cui la Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria aveva	
	declinato integralmente la giurisdizione (sent. 80/2018) reputando la pretesa	
	18	

	riconducibile <i>«all’area della responsabilità contrattuale avendo essa sostanzialmente, alla luce della prospettazione di parte attrice, la natura giuridica di azione di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., rientrando come tale nelle attribuzioni giurisdizionali dell’A.G.O.», ha statuito che «Nella fattispecie, il “titolo di responsabilità” per il quale tutti i convenuti sono stati citati in giudizio è la scorretta gestione di un servizio pubblico locale, così qualificato per legge ed intestato agli enti locali, da questi affidato a Gesenu s.p.a. e TSA s.p.a.; con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si è inserito nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come partecipante dell’attività pubblicistica di quest’ultimo (...); con i connessi doveri di corretto comportamento, doveri ai quali - in tesi attorea - tutti i convenuti sono venuti meno, cagionando il danno erariale per cui è richiesto il risarcimento; non rilevando, in contrario, né la natura privatistica dell’ente stesso, né la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si è costituito ed attuato il rapporto in questione (...).».</i> Tale conclusione è stata poi confermata dalle SS.UU. della Corte di cassazione (ord. n. 29906 del 12/10/2022), innanzi la quale la decisione del giudice di appello era stata impugnata da due dei soggetti convenuti dalla Procura della Corte dei conti (SASSAROLI e TSA s.p.a.). In particolare, la Cassazione ha ribadito l’orientamento già all’epoca consolidato, secondo cui <i>«sussiste (...) il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima,</i>	

un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (...). Tanto vale a fondare la giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile con riguardo alle società che il Procuratore contabile, attore in giudizio, ha indicato come incaricate del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti: giurisdizione che si estende alle persone fisiche, legate da un rapporto organico con le medesime società, di cui si debba accertare il diretto coinvolgimento nella illegittima percezione delle somme corrisposte dai Comuni committenti per trattamenti di rifiuti contrattualmente previsti e mai effettuati. Se, infatti, la società beneficiaria del pagamento concorre alla realizzazione del programma dell'Amministrazione, instaurando con questa un rapporto di servizio, la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico (...)».

Quindi, ogni ulteriore approfondimento sul punto (ancorché auspicato da tutti gli appellanti – ad eccezione di GEST s.r.l. – sollevando l'apparentemente diversa doglianza di difetto di legittimazione passiva per insussistenza del rapporto di servizio) è superfluo.

3. Il giudizio è stato promosso ipotizzando la sussistenza degli estremi della responsabilità amministrativa di imprese, operanti con veste societaria (s.p.a. e s.r.l.), e di persone fisiche che in tali imprese, all'epoca dei fatti, ricoprivano

	posizioni apicali o comunque svolgevano compiti operativi di rilievo nei	
	processi di trattamento e smaltimento di una rilevante porzione dei rifiuti	
	solidi urbani raccolti nel bacino dell'allora ATI 2 e poi smaltiti nelle discariche	
	di Ponte Rio, Pietramelina e, dopo la parziale chiusura di quest'ultima, di	
	Borgogiglione.	
	In particolare, il denunciato omesso o inappropriato trattamento ha riguardato	
	due tipologie dei rifiuti solidi urbani raccolti nell'allora ATI 2.	
	Da un lato, la FOU (acronimo di "Frazione Organica Umida") riveniente dalla	
	raccolta differenziata e destinata al trattamento di recupero attraverso il	
	processo c.d. di compostaggio, finalizzato alla produzione di terriccio	
	ammendante da impiegare per usi agronomici o florovivaistici. Per quanto di	
	specifico rilievo in questa sede, il trattamento di compostaggio era eseguito	
	presso l'impianto sito in Pietramelina.	
	Dall'altro, la FORSU (acronimo di "Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani")	
	ossia la porzione della massa di rifiuti indifferenziati, prevalentemente	
	composta da materiale organico (massa c.d sottovaglio), ottenuta all'esito di	
	una articolata procedura di selezione meccanica - mediante l'azione di un	
	vaglio rotante, calamite e getti d'aria - in grado di separarla dalle componenti	
	più grandi e leggere, la c.d. massa c.d. sopravaglio, per lo più costituita da	
	materiali quale carta, cartone, plastiche e tessili e destinata all'immediato	
	smaltimento in discarica quale frazione secca.	
	Poiché la cospicua frazione organica della FORSU è inidonea all'immediata	
	immissione in discarica (in quando genererebbe una grande quantità di	
	percolato, ed essendo ricca di acqua, produrrebbe una grande quantità di	
	biogas, per via della fermentazione e, comunque, occuperebbe grandi volumi),	

	la stessa viene sottoposta a un processo di biostabilizzazione (aerazione	
	forzata per un tempo di permanenza entro il reattore tale da favorire i processi	
	di trasformazione biologica a opera di microrganismi naturalmente presenti	
	nella matrice solida).	
	All'esito della stabilizzazione biologica, la materia presenta caratteristiche del	
	tutto simili a quelle di un compost non maturo e contenente tutta una serie di	
	frazioni merceologiche (vetro, metalli, plastiche, ecc.) che non la rendono	
	compatibile per un utilizzo agronomico (spesso classificato quale compost	
	fuori specifica, che, ove non presenti caratteristiche idonee per essere	
	nuovamente trattata nell'impianto, costituisce uno scarto destinato allo	
	smaltimento in discarica).	
	Nel caso in esame, il trattamento della FORSU era eseguito, dal 2010 al 2012,	
	presso gli impianti di Ponte Rio (per la selezione) e Pietramelina (per la	
	biostabilizzazione) e, dal 2013 all'ottobre 2015, presso l'impianto di	
	Borgogiglione.	
	In relazione a questi due elementi costitutivi della massa di rifiuti raccolti nei	
	24 Comuni ricompresi nell'ATI 2, era stato ipotizzato un danno erariale di	
	ingentissima consistenza: € 25.303.530,53.	
	Detto importo è la somma di due componenti:	
	- l'importo integralmente fatturato per il trattamento di	
	compostaggio della FOU, nel periodo di riferimento, da GESENU	
	s.p.a. nei confronti di GEST s.r.l. e TSA s.p.a., pari ad €	
	18.436.710,36 (importo depurato di quanto fatturato nei confronti	
	del Comune di Assisi: <i>cfr.</i> foglio 22 della Relazione GdF, in atti);	
	- gli importi stimati moltiplicando la frazione del 40% del peso della	
	22	

	massa di rifiuti indifferenziati complessivamente raccolta e inviata	
	agli impianti per la biostabilizzazione, reputata costituire la massa	
	di FORSU processabile, per l'importo di tariffa (ritenuto	
	prudenzialmente invariato negli anni, nonostante gli adeguamenti	
	periodici) di 19,89 €/T, pari, complessivamente, per i due impianti,	
	ad € 6.866.820,17. Tale moltiplicatore è stato tratto dal documento	
	“Volume 5 – Capitolato d’oneri” “Capitolo 1 -Misure dirette al	
	miglioramento del piano economico finanziario” (accluso, come	
	all. 2, alla Relazione GdF, in atti).	
	4. Ciò premesso, ai fini della definizione dei giudizi riuniti, il Collegio ritiene	
	di poter far ricorso al principio della <i>"ragione più liquida"</i> , secondo cui la	
	causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole	
	soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario	
	esaminare previamente le altre: a tutela di esigenze di economia processuale e	
	di celerità del giudizio, si dà prevalenza a un approccio interpretativo che	
	privilegi la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto	
	che quello della coerenza logico-sistematica (tra le tante, Cass. n. 5832 del	
	2021, n. 363 del 2019, n. 9309 del 2020, n. 15106 del 2013; n. 6826 del 2010;	
	n. 2723 del 2010; n. 26373 del 2008; n. 23542 del 2015).	
	Sebbene residuino ancora delle incertezze sul perimetro applicativo del	
	principio e, segnatamente, sul se la ragione più liquida possa coinvolgere non	
	solo le questioni di merito ma anche quelle di rito (incertezze che hanno	
	indotto la Corte di cassazione – Sez. III ord. 17925/2024 – a rimettere la	
	questione di diritto al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle	
	Sezioni unite), l’opinabilità sembra, in realtà, riguardare i giudizi ancora	
	23	

	suscettibili di impugnazione e non quelli che si celebrano in ultima istanza.	
	Infatti, diversamente dai primi, per i quali il ricorso a quel principio può	
	influire sulle dinamiche impugnatorie e riflettersi sull’ulteriore corso del	
	giudizio, per i secondi, un simile rischio non si pone e la modalità di	
	definizione della controversia, improntata alla valorizzazione delle esigenze	
	di economia processuale e di celerità, acquista massima potenzialità senza	
	manifestare apprezzabili controindicazioni.	
	Naturalmente, l’operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio	
	di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in	
	virtù del quale la decisione non può esorbitare dal <i>thema decidendum</i> delineato	
	dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. ord.	
	n. 30507 del 03/11/2023).	
	Nel presente giudizio, un profilo che è stato oggetto di gravame da parte di	
	tutti gli appellanti è quello riguardante la consistenza del danno.	
	Su tale aspetto, il Collegio reputa dover svolgere considerazioni aventi portata	
	dirimente.	
	Al riguardo, occorre partire dall’affermazione che la configurabilità del danno	
	non è esclusa, come invece sostenuto da molti degli appellanti per (tentare di)	
	sterilizzare la pretesa risarcitoria, dal fatto che le comunità costituenti l’ATI	
	2, che hanno beneficiato dell’attività di raccolta compiuta dal raggruppamento	
	di imprese guidato da GEST s.r.l., hanno comunque ottenuto la rimozione dei	
	rifiuti.	
	L’originale prospettiva è fondata sulla affermazione secondo cui sarebbe	
	satisfattivo per gli enti locali di quel comprensorio l’allontanamento della	
	spazzatura dalle strade, ininfluente essendo il trattamento che quel materiale	
	24	

		ha subito prima del definitivo conferimento in discarica.	
		Una simile ricostruzione è macroscopicamente in contrasto con le consolidate	
		scelte di politica ambientale che hanno condotto a realizzare una architettura	
		della disciplina di settore incentrata sull’obiettivo prioritario della riduzione	
		sia della quantità che della pericolosità dei rifiuti avviati allo smaltimento.	
		Quella disciplina, infatti, prevede e regola specifiche azioni per	
		orientare il processo in modo da massimizzare il riciclaggio e il recupero dei	
		rifiuti prodotti e per garantire che i rifiuti non recuperabili né riciclabili siano	
		smaltiti in condizioni di sicurezza, con una progressiva riduzione della massa	
		avviata in discarica (secondo una sequenza articolata sui seguenti principi:	
		prevenzione, riciclaggio, recupero e smaltimento).	
		Orbene, la raccolta è solo uno degli indispensabili passaggi del processo.	
		L’onere che l’utenza sostiene per la fruizione del servizio non è connesso solo	
		all’attività di prelievo, ma tiene conto anche di tutti i trattamenti successivi.	
		Il processo che si sviluppa a valle della raccolta non è, cioè, una porzione di	
		pertinenza del gestore del servizio, con refluenze esclusivamente limitate alla	
		sua sfera di attività (potendo egli solitariamente decidere se trattare i rifiuti o	
		riporli tal quali nella discarica, in base a logiche imprenditoriali insindacabili).	
		Il gestore è obbligato per legge a gestire i rifiuti secondo linee di intervento	
		predefinite e a tali <i>standard</i> operativi non può, di norma, sottrarsi.	
		Quindi, certamente, il mancato o inadeguato assoggettamento della massa	
		raccolta agli indispensabili processi di riciclaggio e recupero integra una	
		rilevante violazione degli obblighi legali, prima, e contrattuali, poi, con la	
		conseguenza che almeno quanto pagato per l’attività non o male svolta dà	
		luogo a un danno erariale.	
		25	

	La vicenda in esame si inquadra esattamente in tale contesto.	
	Indubbiamente, risulta documentato, in modo incontestabile, che rilevanti irregolarità nella gestione dei rifiuti vi sono state.	
	Tuttavia, inoppugnabili riscontri di tali irregolarità sussistono per una frazione assai limitata dell'ampio periodo cui si riferisce l'azione di responsabilità (dal 2010 al 2015): l'allora CFS - Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Perugia, infatti, aveva eseguito, presso l'impianto di Borgogiglione, attività di osservazione, controllo e pedinamento di mezzi (cc.dd. servizi di o.c.p.), i cui esiti sono stati debitamente riportati nei verbali acclusi all'informativa del 29/5/2016 (in atti), limitatamente ai periodi:	
	- dal 24/6/2015 al 11/7/2015 (18 giorni), durante il quale sono stati documentati 68 conferimenti irregolari di FORSU, smaltita, senza preventivo trattamento di biostabilizzazione nel bioreattore, nella discarica tradizionale, corrispondenti a un quantitativo di rifiuti illecitamente smaltiti pari a circa 2.155 tonnellate (<i>cfr.</i> pag. 365 dell'informatica del CFS);	
	- dal 12/9/2015 al 10/10/2015 (29 giorni), durante il quale gran parte dei conferimenti (87,5%) di rifiuti FORSU è risultata smaltita, senza preventivo trattamento di biostabilizzazione nel bioreattore, nella discarica tradizionale, corrispondente a un quantitativo di rifiuti illecitamente smaltiti pari a circa 2.577 tonnellate su un totale di 2.943 tonnellate di FORSU (<i>cfr.</i> pag. 367 dell'informatica del CFS).	
	Valorizzando le risultanze delle escussioni di testimoni (autisti degli automezzi e personale operante in discarica) e tenendo conto di ulteriori spunti	
	26	

	emersi dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, di conversazioni tra	
	esponenti di vertice delle aziende coinvolte, quanto accertato in quei brevi	
	periodi ed esclusivamente in uno soltanto dei tre impianti destinati al	
	trattamento dei rifiuti della ATI 2, è stato proiettato su un quinquennio e su	
	tutti gli impianti.	
	In tale operazione di straordinaria amplificazione dei risultati di quanto	
	inequivocabilmente riscontrato, in uno dei tre impianti, in un brevissimo	
	periodo (complessivamente inferiore alle 7 settimane), peraltro collocato in	
	coda a quel lungo periodo (e, perciò, ipoteticamente influenzato da	
	contingenze non riscontrabili anni prima), si è fatto poi ricorso a meccanismi	
	valutativi di tipo induttivo.	
	Per i rifiuti di tipo FORSU, risalendo dal particolare al generale, si è, cioè,	
	ribaltato ciò che di anomalo era risultato nel periodo di osservazione su un	
	impianto, all'intero quinquennio considerato e globalmente per tutti gli	
	impianti (ipotizzando che l'appartenenza alla medesima compagine ispirasse	
	comuni moduli operativi).	
	Tale ribaltamento, peraltro, è stato compiuto con estremo rigore, assumendo,	
	diversamente da quello che, in realtà, era stato riscontrato (elevata percentuale	
	che non raggiungeva, però, il 100%), che, per l'intero quantitativo di rifiuti	
	indifferenziati raccolti nel territorio dell'ATI 2, non si fosse proceduto a	
	selezionare la percentuale del 40% dell'intero (percentuale che GEST s.r.l.	
	aveva dichiarato in sede di offerta di partecipazione alla gara che avrebbe	
	selezionato con il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato) da sottoporre	
	al processo di biostabilizzazione e si fosse, conseguentemente, proceduto al	
	deposito di quella porzione di massa tal quale nella discarica.	

	Più in dettaglio, si assumeva che presso l'impianto di Ponte Rio, nel periodo	
	2010-2012, fosse stata omessa la selezione di 126.243 T di FORSU quale 40%	
	del conferito da stabilizzare (dato ricavato nella tabella contenuta nel foglio n.	
	20 della relazione della GdF del 8/5/2017, sommando 99.283,61 T e	
	26.959,40) e, quindi, non sottoposta a biostabilizzazione quella massa presso	
	l'impianto di Pietramelina. Applicando a tale quantità il moltiplicatore di	
	19,89 €/T era stato quantificato un danno di consistenza pari ad 2.510.973,28.	
	Non può essere, però ignorato che tale calcolo è profondamente influenzato	
	dalla stima della quantità di rifiuti non biostabilizzati.	
	A tale riguardo, deve rilevarsi che non vi è congruenza tra quanto emerge dalla	
	Relazione della GdF e quanto esposto nella Relazione del CFS. In	
	quest'ultima, infatti, è calcolata una minore quantità di rifiuti non	
	biostabilizzati, pari a 124.381 (differenza pari a 1.862 T). A tale risultato il	
	CFS è pervenuto (cfr. pp. 324 e seg) assumendo che la quantità di rifiuti	
	indifferenziati ricevuti, nel triennio 2010-2012, fosse pari a 473.175 T	
	(188.816 T nel 2010, 154.679 nel 2011 e 129.680 nel 2012, a fronte di	
	315.605,48 T indicate dalla GdF), calcolando il 40% della complessiva	
	quantità di rifiuti ricevuti e depurando dalla quota attesa (il 40%) la	
	percentuale di FORSU realmente selezionata (8,4% nel 2010, 14,7% nel 2011,	
	19% nel 2012).	
	Non trascurabile è poi la circostanza che la percentuale del 40%, utilizzata in	
	modo costante nell'intero periodo considerato, in realtà, in sede di offerta di	
	gara e poi aggiudicata era previsto che sarebbe andata a ridursi a seguito	
	dell'aumento della raccolta del rifiuto organico in forma differenziata (FOU),	
	che quindi andava a sottrarsi dalla quota di organico nell'indifferenziato (cfr.	

	pag. 318 Relazione CFS).	
	Dunque, non solo il dato quantitativo di partenza presenta nei margini di	
	variabilità significativi, ma anche la percentuale utilizzata per calcolare la	
	massa di FORSU smaltita in discarica senza previa biostabilizzazione	
	costituisce un dato poco attendibile perché soggetto a una variabilità periodica	
	non considerata.	
	A conclusioni non dissimili circa l’insussistenza di riscontri incontrovertibili	
	sulla stima del danno deve pervenirsi con riferimento alla porzione di danno	
	relativa all’omessa biostabilizzazione della FORSU presso l’impianto di	
	Borgogiglione nel periodo dal 2013 all’ottobre 2015	
	Tale porzione di danno è stata quantificata dal primo giudice, in aderenza alla	
	prospettazione della Procura regionale, in € 4.355.846,89.	
	Tale importo è stato desunto dalla Relazione della GdF (fogli 20 e 21).	
	Per il calcolo del danno, però, diversamente dalla medesima tipologia di rifiuti	
	destinati al medesimo trattamento di biostabilizzazione presso l’impianto di	
	Pietramelina, non è stato più impiegato il moltiplicatore di € 18,89/T applicato	
	alle quantità ritenute non biostabilizzate (36.499,07 nel 2013, 31.043,51 nel	
	2014 e 31.633,98, nel 2015, per complessive 99.176,56 T nel triennio), ma	
	quelle quantità sono state moltiplicate per il “prezzo di smaltimento (...) ”	
	rilevato dalle fatture” e risultato pari a 30 €/T nel 2013 e 40 €/T nel 2014 e	
	2015.	
	Nella Relazione del CFS (cfr. p. 392), invece, le quantità di FORSU che si	
	assumevano illecitamente gestite risultavano significativamente inferiori e,	
	segnatamente, 58.708,43 T nel triennio (il 50% nel 2013, pari a 18.249,53 T;	
	il 50% nel primo semestre 2014, pari a 7.760,88 T; il 70% nel secondo	
	29	

	semestre 2014, pari a 10.865,23; il 70% nei primi 9 mesi del 2015, pari a	
	21.832,80 T). Inoltre, per la quantificazione del danno, sempre in detta	
	Relazione, si evocava il parametro <i>«riportato nel “contratto (sottoscritto in</i>	
	<i>data 29.11.2013 n.d.r.) per la gestione integrata dei servizi di trattamento e</i>	
	<i>smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati dell’ATI 2 Umbria e altri rifiuti”»</i>	
	(cfr. pag. 392), ossia quello di 40 €/T.	
	In definitiva, in primo luogo, non vi è congruenza tra i fattori di calcolo assunti	
	dagli organi ausiliari della Procura agente per giungere all’individuazione	
	della dimensione del nocumento subito dai Comuni dell’ATI 2.	
	In secondo luogo, non è stata considerata (nemmeno per escluderne la	
	sussistenza o la rilevanza) la prevista progressiva diminuzione delle quantità	
	di FORSU speculare all’incremento della FOU riveniente dal potenziamento	
	della raccolta differenziata.	
	Tali constatazioni, indubbiamente, attenuano la solidità del requisito della	
	fattispecie della responsabilità amministrativa.	
	In terzo luogo, non ignorabili sono anche le considerazioni del Consulente di	
	parte di GESENU s.p.a. (Prof. Sirini) secondo cui l’utilizzo della percentuale	
	del 40%, per desumere dall’intera massa di rifiuti indifferenziati raccolti la	
	componente FORSU, ancorché indicata nell’offerta formulata per la	
	partecipazione alla gara per l’aggiudicazione del servizio, non costituirebbe	
	un parametro assolutamente attendibile, considerato che la quantità di FORSU	
	ottenibile dal processo di vagliatura del rifiuto dipende dalla composizione	
	tipologica del rifiuto raccolto.	
	In quarto luogo, il costo del trattamento, oltre a essere inspiegabilmente	
	disomogeneo a seconda degli impianti di esecuzione, pur se effettuato	
	30	

	nell’ambito del medesimo appalto – 19,89 €/T per Pietramelina e con	
	oscillazione tra 30 e 40 €/T per Borgogigione - presenta, comunque, dei	
	profili controversi: nella stessa informativa del CFS (cfr. pag. 323) sono	
	riportate le dichiarazioni di un dirigente dell’ATI 2, secondo cui tale costo	
	sarebbe di 2,31 €/T, risultante dalla differenza tra € 91,71 e € 89,4 per ogni	
	tonnellata del rifiuto urbano indifferenziato trattato.	
	In definitiva, seppure i riscontri documentali in atti indubitabilmente	
	dimostrino che il trattamento della massa di rifiuti indifferenziati raccolti nel	
	bacino territoriale dell’ATI 2 nel periodo dal 2010 all’ottobre 2015, finalizzato	
	- attraverso la procedura di biostabilizzazione della componente FORSU - alla	
	mitigazione della dannosità ambientale degli scarti e alla riduzione delle	
	quantità da abbancare in discarica, non sia stato debitamente svolto,	
	cionondimeno le medesime evidenze documentali non consentono, con la	
	sicurezza che ogni statuizione di condanna imprescindibilmente richiede, di	
	operare una determinazione analitica e puntuale del danno.	
	D’altra parte, anche l’opzione di ricorrere all’ausilio tecnico di un organo di	
	consulenza non sembra in grado di assicurare un apporto decisivo, in grado di	
	condurre al superamento delle rilevate anomalie, risolvendosi, a causa del	
	lungo tempo trascorso (durante il quale ha avuto luogo un radicale mutamento	
	dei luoghi, con intuibili enormi difficoltà di compiere mirate verifiche sui	
	rifiuti dell’epoca) in una revisione cartolare del materiale in atti.	
	A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla porzione di	
	danno riferibile alla componente di rifiuti catalogabile come FOU.	
	Per tale frazione, il danno azionato (€ 18.436.710,36) è pari alla totalità degli	
	importi fatturati, nel periodo 1/1/2011 – 31/10/2015, da GESENU s.p.a. per i	
	31	

	servizi di trattamento di biostabilizzazione e compostaggio, resi, presso	
	l'impianto sito in Pietramelina, nei confronti di GEST s.r.l. e TSA s.p.a.	
	(ciascuna per la parte di rifiuti raccolti nei comuni di competenza).	
	Il dettaglio, per anno e per società, di tale importo è contenuto a pag. 23 della	
	Relazione della GdF.	
	Sebbene comprensibile solo analizzando l'accurata informativa del CFS (<i>cfr.</i>	
	pag. 75), la ragione per la quale è stato computato l'intero importo fatturato è	
	la seguente: ancorché le quantità che l'impianto era abilitato a trattare fossero	
	state, inspiegabilmente, incrementate fino a 105.000 T annue nel periodo	
	considerato e fino a febbraio 2015 (secondo i provvedimenti di AIA –	
	Autorizzazione Integrata Ambientale), la reale capacità operativa per il	
	trattamento della FOU era significativamente inferiore (stimata in circa la	
	metà: a seconda dei valutatori, compresa tra 45.000 e 58.000 T/A - <i>cfr.</i> pp. 66	
	e 83 dell'informativa del CFS).	
	Tale considerazione induceva a ritenere che l'eccessiva quantità trattata	
	avesse compromesso l'intero processo, pregiudicando l'effettivo recupero non	
	solo dei quantitativi trattati in eccesso rispetto alla reale capacità operativa,	
	bensì dell'intera massa di rifiuti ricevuti: l'eccessiva presenza di rifiuti nel	
	bacino di compostaggio, infatti, imponeva un ammassamento dei rifiuti in	
	cumuli di altezza superiore a quella appropriata (fino a 2,7 mt, a fronte di	
	un'altezza corretta di 2 mt), con la conseguenza che il materiale putrescibile,	
	non riuscendo a raggiungere le giuste condizioni del processo di degradazione	
	delle componenti organiche, in termini di quantità di aria insufflata e	
	temperatura (talvolta solo 50° anziché tra i 60° e 70°), non completava il	
	processo di bio-ossidazione; inoltre, i rifiuti permanevano nel bacino di	
	32	

	compostaggio meno giorni di quelli richiesti (sino a 16 giorni contro i 25-28	
	ottimali) cosicché, in uscita, al momento della vagliatura secondaria,	
	risultavano ancora troppo umidi ed erano perciò destinati a confluire tra gli	
	scarti anziché nel compost in maturazione; fase nella quale il prodotto si	
	stabilizza arricchendosi di molecole umiche divenendo “compost di qualità”.	
	Invero, l’architettura argomentativa utilizzata per quantificare tale porzione di	
	danno si basa, in parte, su dati indiscutibilmente attendibili, quali sono quelli	
	tratti dalla documentazione che traccia le quantità giunte in discarica e, in	
	parte, su elementi valutativi tratti dalle SIT (capacità operativa reale	
	dell’impianto, criticità riscontrate nel processo di compostaggio).	
	I risultati di questi ultimi, però, non sono inequivocabilmente asseverati da	
	riscontri obiettivi, in grado di dare una ragionevole robustezza a ciò che	
	rappresenta l’esito dell’argomentazione, ossia la consistenza del danno.	
	Elementi di riscontro di portata tranquillizzante sono certamente quelli che	
	emergono dalle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e dagli esiti delle	
	correlate indagini svolte per validarne l’attendibilità, riguardanti persino	
	l’iniziativa assunta di alterare un campione di compost da sottoporre alle	
	analisi di secondo livello, miscelandolo con terriccio di migliore qualità	
	acquistato al dettaglio (cfr. pp 14° e 148 dell’informativa CFS), in modo da	
	far risaltarne l’idoneità alla commercializzazione (l’indice di germinazione	
	riscontrato alle analisi di primo livello era pari al 2% mentre avrebbe dovuto	
	essere almeno del 60%).	
	Tale elemento, seppur inquietante e indubbiamente sintomatico di estrema	
	spregiudicatezza, costituisce un episodio temporalmente circoscritto a una	
	frazione temporale minima rispetto al periodo di computo del danno (quasi un	
	33	

	quinquennio).	
	Tant'è che la contestazione di tale accadimento operata in sede penale è	
	circoscritta al periodo «dal luglio 2015 e sino a dicembre 2015».	
	Di contro, vi è la considerazione che l'impianto nel segmento temporale	
	considerato ha comunque prodotto e commercializzato compost.	
	Nella Relazione tecnica di parte, redatta dal Prof. Sirini, sono contenute una	
	serie di considerazioni che attenuano fortemente la solidità	
	dell'argomentazione logica.	
	Innanzitutto, la quantità di FOU trattata deve essere considerata al netto della	
	quota parte di impurezze e materiali non processabili (scarti primari e/o	
	secondari), il cui valore medio, nei sei anni (dal 2010 al 2015), era pari al	
	21,46% del materiale effettivamente processato (<i>cfr.</i> p. 52).	
	Una simile taratura porta a ritenere che, nell'impianto, non siano state trattate	
	quantità manifestamente incongrue rispetto alle reali potenzialità.	
	Inoltre, è evidenziato che il processo di compostaggio è suscettibile di essere	
	modulato: può, infatti, essere «dimensionato su una durata inferiore» o	
	possono essere utilizzate «altezze dei cumuli maggiori», con la conseguenza	
	che «i quantitativi processati possono naturalmente risultare superiori» (pag.	
	50).	
	Ma ciò che risulta dirimente è la considerazione che l'impianto ha prodotto	
	compost: nell'informativa del CFS è documentato (<i>cfr.</i> pag. 68) che, nel	
	triennio 2013-2015, il trattamento ha generato compost in percentuali variabili	
	tra il 7,34% e il 9,60% della massa ricevuta e tale risultato è sostanzialmente	
	in linea con quello di altri operatori della Regione Umbria (pp. 52 e seg. della	
	perizia del Prof. Sirini), sebbene inferiori di circa 2/3 ai valori medi di	

	riferimento degli impianti monitorati a livello nazionale (pag. 9 della perizia	
	redatta dal consulente del PM nel procedimento 6569/2014 – in all. 3 della	
	Perizia Lauria, in atti e da ultimo acclusa all'appello proposto da GESENU	
	s.p.a.).	
	Infine, non trascurabile è la circostanza che vi sono rilevanti incongruenze tra	
	la stima operata dalla GdF (foglio 22 della relazione del 8/5/2017), basandosi	
	sulle fatture emesse da GESENU s.p.a., gestore dell'impianto di Pietramelina	
	nei confronti di GEST s.r.l. e TSA s.p.a., e la quantificazione effettuata dal	
	CFS (pag 153 dove sono offerte due tipologie di calcolo, all'esito delle quali	
	il danno oscilla tra € 4.492.351,66 ed € 10.492.351,66, peraltro frutto	
	dell'utilizzazione, quale moltiplicatore delle quantità, di un valore diverso dal	
	prezzo del trattamento della FOU indicato in contratto, pari a € 90,08 €/T).	
	Conclusivamente, sebbene rilevanti criticità siano emerse nella conduzione	
	degli impianti, la stima del danno a esse associabile patito dagli enti locali del	
	bacino dell'allora ATI 2 non presenta un grado di attendibilità	
	sufficientemente elevato da consentire una determinazione puntuale, qual è	
	quella posta a base dell'iniziativa della Procura regionale e recepita dal primo	
	giudice.	
	Per tale evenienza, non può che farsi ricorso al criterio residuale di cui all'art.	
	1226 c.c., che prevede che, se il danno non può essere provato nel suo preciso	
	ammontare, è liquidato con valutazione equitativa.	
	Non è di ostacolo alla determinazione dell'ammontare del danno secondo il	
	criterio equitativo l'assenza di una pertinente domanda di parte, potendo il	
	giudice procedervi d'ufficio e pure in grado di appello (<i>cfr.</i> Cass. ord.	
	2831/2021).	
	35	

	Il ricorso a tale modalità di quantificazione non può prescindere dalla	
	considerazione che, in uno dei paralleli giudizi celebrati innanzi al giudice	
	penale, sulla base di un compendio documentale pressoché sovrapponibile a	
	quello del presente giudizio, si è pervenuti a stimare in importi	
	significativamente inferiori l’arricchimento che GESENU s.p.a. e TSA s.p.a.	
	hanno tratto dall’inappropriato trattamento dei rifiuti (la GEST s.r.l., invece,	
	in altro correlato giudizio, è stata assolta perché i fatti ascritti - solo in parte	
	sovrapponibili a quelli imputati alle altre due società - non erano previsti dalla	
	legge come reato: sent. Trib. Perugia n. 702/2022).	
	Più in dettaglio, con la sentenza 246/2021, il GIP del Tribunale di Perugia,	
	previo stralcio delle posizioni della GESENU s.p.a. e TSA s.p.a. (nell’ambito	
	di un procedimento che vedeva coinvolti numerosi altri soggetti, convenuti	
	anche innanzi alla Corte dei conti), definiva, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il	
	giudizio che le vedeva coinvolte a termini del d.lgs. 231/2001.	
	Oltre all’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittiva (rispettivamente, €	
	140.000,00 e € 120.000,00, e per entrambe il divieto di pubblicizzare beni e	
	servizi per la durata di mesi 8), disponeva la confisca, ai sensi dell’art. 19 del	
	citato d.lgs. 231/2001, a carico della prima, di € 336.208,90 e, a carico della	
	seconda, di € 200.000,00.	
	Detti importi, sui quali era maturato il consenso dei proponenti il	
	procedimento speciale, erano stati determinati:	
	- per GESENU s.p.a., attingendo alla Perizia Lauria (con riferimento	
	alla quale, peraltro, il GIP non mancava di puntualizzare – pag. 43	
	- «pur con tutte le perplessità che la perizia, svolta solo	
	relativamente a pochi aspetti gestionali, suscita»);	
	36	

COMUNE	IMPORTO GESENU	Percentuale ripartizione confisca GESENU	IMPORTO TSA	Percentuale ripartizione confisca TSA	Totale	TOTALE PERCENTUALE
ASSISI	6.944,81 €	1,90%	23.293,17 €	11,65%	30.237,98 €	5,34%
BASTIA UMBRA	25.234,20 €	6,89%	9.150,58 €	4,58%	34.384,78 €	6,07%
BETTONA	3.320,52 €	0,91%	1.038,75 €	0,52%	4.359,27 €	0,77%
CANNARA	2.928,53 €	0,80%	1.850,15 €	0,93%	4.778,68 €	0,84%
CASTIGLIONE DEL LAGO	18.458,00 €	5,04%	9.160,87 €	4,58%	27.618,87 €	4,88%
CITTA' DELLA PIEVE	8.746,94 €	2,39%	4.120,91 €	2,06%	12.867,85 €	2,27%
COLLAZZONE	3.340,35 €	0,91%	1.331,67 €	0,67%	4.672,02 €	0,83%
CORCIANO	23.799,13 €	6,50%	10.566,80 €	5,28%	34.365,93 €	6,07%
DERUTA	6.407,97 €	1,75%	4.213,70 €	2,11%	10.621,67 €	1,88%
FRATTA TODINA	1.110,30 €	0,30%	577,53 €	0,29%	1.687,83 €	0,30%
MAGIONE	11.117,85 €	3,04%	8.624,94 €	4,31%	19.742,79 €	3,49%
MARSCIANO	12.452,87 €	3,40%	7.413,25 €	3,71%	19.866,12 €	3,51%
MASSA MARTANA	2.239,73 €	0,61%	1.463,98 €	0,73%	3.703,71 €	0,65%
MONTE CASTELLO DI VIBIO	994,32 €	0,27%	508,95 €	0,25%	1.503,27 €	0,27%
PACIANO	580,64 €	0,16%	420,04 €	0,21%	1.000,68 €	0,18%
PANICALE	3.816,00 €	1,04%	2.138,63 €	1,07%	5.954,63 €	1,05%
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	7.422,17 €	2,03%	4.228,39 €	2,11%	11.650,56 €	2,06%
PERUGIA	194.151,91 €	53,02%	94.543,52 €	47,27%	288.695,43 €	50,99%
PIEGARO	1.874,46 €	0,51%	1.490,20 €	0,75%	3.364,66 €	0,59%
SAN VENANZO	2.142,11 €	0,58%	840,93 €	0,42%	2.983,04 €	0,53%
TODI	18.163,39 €	4,96%	6.511,86 €	3,26%	24.675,25 €	4,36%
TORGIANO	5.218,33 €	1,42%	2.096,14 €	1,05%	7.314,47 €	1,29%
TUORO SUL TRASIMENO	2.389,30 €	0,65%	2.597,47 €	1,30%	4.986,77 €	0,88%
VALFABBRICA	3.355,07 €	0,92%	1.817,56 €	0,91%	5.172,63 €	0,91%

Dunque, costituisce circostanza documentata e non contestata dalla Procura appellata che gli enti hanno ottenuto le somme oggetto di confisca.

Sul punto, occorre chiarire che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (per tutte, più di recente, cfr. Sez. II sent. 130/2024), la confisca riveste *«natura e finalità ontologicamente diverse rispetto alla condanna eventualmente pronunciata nella sede gius-contabile.*

	<i>Essa assolve, invero, ad una funzione essenzialmente sanzionatoria, in quanto</i>	
	<i>attiene all'equivalente monetario del profitto conseguito con la commissione</i>	
	<i>del reato, non potendosi allora ritenere che l'ammontare della stessa possa</i>	
	<i>costituire un risarcimento per l'Amministrazione danneggiata, da scomputare</i>	
	<i>dall'importo per cui è condanna in sede di responsabilità amministrativa (in</i>	
	<i>termini, tra le altre, Corte conti, Sez. App., n. 80/2015).</i>	
	<i>In definitiva, la confisca penale è una pena accessoria, non ha natura</i>	
	<i>risarcitoria e non si traduce in un beneficio per l'Amministrazione</i>	
	<i>danneggiata deducibile dal danno; le somme confiscate nulla hanno a che</i>	
	<i>vedere con la quantificazione del danno patito dall'Amministrazione che va</i>	
	<i>risarcito, indipendentemente dalla pena accessoria della confisca inflitta</i>	
	<i>(così, Corte conti, Sez. 52 III App., n. 676/2016; id, Sez. III App. n. 71/2021,</i>	
	<i>con la giurisprudenza ivi richiamata; id. Sez. App. Sicilia, n. 216/2022)».</i>	
	<i>Sennonché, tale orientamento – che il Collegio, comunque, condivide - nella</i>	
	<i>vicenda in esame, non può essere d'ausilio, perché l'istituto della confisca che</i>	
	<i>viene in rilievo non è quello generale, di cui all'art. 240 c.p. (assunto a base</i>	
	<i>delle elaborazioni giurisprudenziali nel cui solco si inserisce il precedente</i>	
	<i>sopra evocato), bensì quello disciplinato dall'art. 19 del d.lgs. 231/2001</i>	
	<i>(rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone</i>	
	<i>giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità</i>	
	<i>giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”).</i>	
	<i>Tale disposizione, nel primo periodo del comma 1, prevede che «Nei confronti</i>	
	<i>dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del</i>	
	<i>prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita</i>	
	<i>al danneggiato».</i>	

	Si tratta di una misura che presenta la peculiare fisionomia di poter	
	alternativamente o cumulativamente operare in funzione ablativa - ossia	
	quella tipica della misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 c.p.,	
	sia nella forma diretta a colpire il prezzo e il profitto del reato, sia in quella	
	per equivalente, destinata a generare un'entrata a beneficio dello Stato	
	(confluendo nel "Fondo Unico Giustizia") - o in funzione riparatoria – quale	
	mezzo diretto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-	
	presupposto, mediante la restituzione del prezzo, del profitto o dell'utilità	
	equivalente.	
	In ragione di tale peculiare connotato, la ricordata ricostruzione	
	giurisprudenziale che giunge ad affermare la reciproca indifferenza degli esiti	
	decisori del processo penale nel quale sia disposta la confisca rispetto al	
	processo contabile nel quale sia ravvisato un danno erariale, entrambi celebrati	
	per i medesimi fatti, non può essere utilmente richiamata in questa sede.	
	Il fatto che la confisca, per vocazione esplicitamente impressa dall'art. 19 del	
	d.lgs. 231/2001, possa condurre al ristoro dei danni subiti dal soggetto	
	pregiudicato dalle condotte illecite delle persone giuridiche, delle società e	
	delle associazioni anche prive di personalità giuridica, genera un'inevitabile	
	interferenza con il giudizio contabile, che ravvisi a carico di tali soggetti	
	l'esistenza di una responsabilità amministrativa.	
	In definitiva, come chiarito anche dalla Corte di cassazione esaminando	
	proprio il rapporto tra confisca e condanna della Corte dei conti (Sez. I penale	
	sent. 39874/2018) <i>«nel determinare l'ammontare pecuniario sino a</i>	
	<i>concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della</i>	
	<i>persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o</i>	
	40	

	<i>parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali</i>	
	<i>somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato (...).</i>	
	<i>Siffatta soluzione riceve avallo normativo per effetto della disposizione</i>	
	<i>dell'art. 19, comma 1, D.lgs. n.231 del 2001, contenente la clausola per la</i>	
	<i>quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta</i>	
	<i>soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa</i>	
	<i>essere restituito al danneggiato (sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, rv.</i>	
	<i>257628; sez. 2, n. 45054 del 16/11/2011, Benzoni ed altri, rv. 251070)».</i>	
	Ciò chiarito, il riferimento alla quantificazione operata in sede penale	
	rappresenta un ragionevolmente robusto ancoraggio per la determinazione	
	dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo.	
	Il fatto però che il danno erariale, così definito nella sua consistenza, risulti	
	già essere stato, nelle more del giudizio, integralmente soddisfatto con la	
	distribuzione delle somme confiscate agli enti locali danneggiati, determina il	
	venir meno di un elemento (il danno, appunto) indispensabile per integrare la	
	fattispecie della responsabilità amministrativa.	
	Detta carenza rende superfluo l'approfondimento di ogni ulteriore questione.	
	Conclusivamente, gli appelli devono essere accolti nei termini indicati e, per	
	l'effetto, annullata la sentenza impugnata.	
	Tenuto conto delle ragioni che hanno condotto a esitare la controversia nei	
	termini sopra esposte e, segnatamente, della rilevata sussistenza di censurabili	
	condotte generatrici di nocumento per le Amministrazioni comunali che	
	hanno affidato in concessione il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	
	alla GEST s.r.l., deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese	
	tra le parti.	
	41	

[illegible]